

Codice A1814B

D.D. 27 agosto 2021, n. 2482

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1167 - Rio Maggiore - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese in gabbioni, longitudinali e trasversali, lungo il rio Maggiore in località San Giacomo presso il cimitero in Comune di Rocca Grimalda (AL). Richiedente: Comune di Rocca Grimalda (AL).



ATTO DD 2482/A1814B/2021

DEL 27/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1167 – Rio Maggiore - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese in gabbioni, longitudinali e trasversali, lungo il rio Maggiore in località San Giacomo presso il cimitero in Comune di Rocca Grimalda (AL). Richiedente: Comune di Rocca Grimalda (AL).

Il Comune di Rocca Grimalda, con sede in Piazza Senatore Borgatta – 15078 Rocca Grimalda (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2901 del 26/07/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 34906 del 26/07/2021), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese in gabbioni, longitudinali e trasversali, lungo il rio Maggiore in località San Giacomo presso il cimitero in Comune di Rocca Grimalda (AL).

Poiché le opere previste in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato rio Maggiore, iscritto come rio Mobbio o Maggiore al n. 102 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Rocca Grimalda, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista Dottore Forestale Junior Francesco REPETTO, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria, Sez. B al n. 228, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi e l'indagine geologica redatta dal Dott. Geol. Andrea BASSO, con studio in OVADA (AL), iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte, Sez. A al n. 334.

Con nota prot. n. 37964 del 11/08/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In data 10/08/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti unitamente al tecnico progettista, al fine di verificare lo stato dei luoghi, a seguito del quale sono state richieste, con nota prot. n. 38393 del 13/08/2021, modifiche ed integrazioni alla documentazione progettuale.

Il Comune di Rocca Grimalda con nota prot. n. 3289 del 25/08/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 39707 del 26/08/2021) ha trasmesso gli elaborati progettuali, revisionati ed integrati secondo quanto richiesto da questo Settore con nota prot. n. 38393 del 13/08/2021.

Il Comune di Rocca Grimalda ha approvato il progetto dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 25/08/2021, così come pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 25/08/2021 al 08/09/2021.

La pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio digitale del comune interessato è stata omessa in quanto trattasi di opera di pubblica utilità realizzata da Ente Locale.

Il progetto prevede la realizzazione di:

1. una difesa spondale radente in sponda idrografica destra a monte dell'attraversamento esistente, costituita da n. 3 ordini di gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale riempiti con materiale lapideo, avente una lunghezza totale di 20 metri, per la protezione della sponda dall'erosione;
2. una soglia trasversale a valle dell'attraversamento esistente costituita da una gabbionata disposta perpendicolarmente al corso d'acqua, con larghezza pari a 10 metri, emergente di 0,4 metri rispetto alla quota locale del fondo alveo, per la protezione degli inserimenti in alveo delle fondazioni delle spalle dell'attraversamento.

Considerato che l'opera di difesa di cui trattasi assolve unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Richiama la D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020 *“Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006”*, in particolare il suo allegato che, al punto 3 evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” ed in dette tipologie vi sono le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda), per ciò che concerne l'opera longitudinale in progetto (scogliera) si ritiene che la stessa non debba essere assoggettata alla fase di verifica della procedura di VIA.

Ritenuto che, a seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'intervento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. l'estremità di valle della gabbionata longitudinale in sponda destra dovrà essere raccordata con il muro verticale in c.a. esistente in modo tale che il paramento esterno del primo ordine di gabbioni sia allineato allo spigolo del muro stesso e non vada a restringere la sezione di deflusso;

2. l'estremità di monte della stessa gabbionata dovrà essere raccordata ai manufatti esistenti;
3. le opere di difesa, longitudinali e trasversali, dovranno essere impostate nel substrato marnoso come da indicazioni contenute nella Relazione Geologica;
4. durante i lavori di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta di fondazione delle difese prevista in progetto (almeno 0,5 metri al di sotto della quota locale del fondo alveo);
5. il pietrame di riempimento dei gabbioni dovrà essere sistemato in modo da lasciare il minor numero di vuoti possibile e dovrà essere costituito preferibilmente da materiale litoide a spacco non friabile nè gelivo, quindi non deteriorabile dagli agenti atmosferici, di elevato peso specifico e di pezzatura superiore alla dimensione della maglia;
6. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
7. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- " D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006"; " Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e

determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rocca Grimalda (AL) ad eseguire i lavori di realizzazione di difese in gabbioni, longitudinali e trasversali, lungo il rio Maggiore in località San Giacomo presso il cimitero, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi devono essere realizzati in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Maggiore; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il Comune di Rocca Grimalda dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un preavviso di almeno 10 giorni, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;

8. sarà onere del richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse

derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli